

Al Presidente Andrea Marcucci Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica

Prot. n. 119/VA

Facendo riscontro alla richiesta pervenutaci di un nostro contributo sull'atto di Governo n.468, emanato in virtù della legge delega 220 del 2016, relativo alla classificazione del materiale cinematografico e audiovisivo, ci preme avanzare le seguenti riflessioni.

L'Atto stesso parte da un enunciato condivisibile nella sua interezza, che ci auguriamo pertanto venga rispettato nella prassi futura, come ci sembra già lo sia nell'attuale, ovvero che si tutelino

i principi di libertà e responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia

per poi aggiungere, però, a nostro parere in modo alquanto "ambiguo"

sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

Qui già gli educatori, e in primo luogo i genitori, vengono estromessi e sembrerebbe che di fatto si lasci la classificazione del prodotto alla autoreferenzialità degli operatori, venendo meno la seconda parte del proponimento iniziale, ovvero il contributo della famiglia. Quindi ci chiediamo come questo possa rendere "effettiva" la tutela del minore, quando ad essere tutelata è solo la libertà degli operatori.

L'ambiguità è suscitata dal richiamo più volte ripetuto nel testo ad un preteso

principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto

che farebbe pensare ad una maggiore indipendenza dal controllo/valutazione di terzi.

Questa terzietà oggi viene già garantita da una consulta di 63 membri, suddivisi in 7 commissioni di 9 membri ciascuna, che non percepiscono alcun compenso né gettone di presenza, dunque in nessun modo gravanti sulle casse dello Stato.



Tali membri rappresentano in maniera bilanciata tutte le realtà interessate alla produzione e divulgazione di materiale cinematografico e audiovisivo, dagli imprenditori del settore agli esercenti cinematografici, dai genitori agli psicologi, dagli esperti di diritto dei minori alla tutela degli animali. Non si capisce a quale scopo, quindi, ridurne il numero. Ancora di più si teme che, di fatto, visto il continuo richiamo ad una pretesa responsabilizzazione del produttore, la funzione della Commissione si riduca ad una azione puramente formale o consultiva e non più dispositiva. Tale timore pare comprovato anche dall'avere espresso chiaramente che, comunque, in nessun caso l'istituzione potrà più proibire del tutto la proiezione e divulgazione del prodotto, né richiederne tagli di scene. Eventualità queste che nella prassi degli ultimi anni possiamo garantire si siano verificate in casi rarissimi, ma che pure, quando accaduto, ciò ha espresso chiaramente l'esercizio di una valutazione del prodotto ai fini di una autentica tutela dei minori.

Il testo fa poi riferimento alle "buone pratiche" degli altri paesi, per concludere che queste contemplino già anche le nostre già messe in atto. Un caso a sé sembrerebbe solo quello degli Stati Uniti. In virtù di questa considerazione, si vorrebbe quindi includere alle classificazioni già vigenti di vietato ai minori di anni 14 e vietato ai minori di anni 18, anche quella di non adatto ai minori di anni 6. A noi sembra, sempre partendo dall'esperienza pratica come rappresentanti dei genitori all'interno delle attuali commissioni, che dal dibattito con le altre componenti scaturito dalla visione del prodotto, emerga sempre più spesso l'esigenza di contemplare altro tipo di limiti di età, quali divieto anni 12 e divieto anni 16, sopprimendo quello anni 14. Classificazione che, oltre ad essere più ampia, ci sembra anche più rispettosa della evoluzione psicologica del minore, molto di più di quella proposta dal testo.

Infine, riteniamo che il vero problema da affrontare sia quello della reale applicazione della legge, attraverso un controllo degli esercenti delle sale cinematografiche, che oggi manca, perché rispettino la classificazione del prodotto di fronte alla clientela. Applicazione che verrebbe garantita anche da una migliore comunicazione della classificazione stessa, mediante **icone** di chiara e immediata decodificazione da parte del pubblico, come giustamente contemplato dal testo.

Così come ci pare giusto pensare che le classificazioni di cui sopra non siano da considerarsi ostative, qualora il minore sia accompagnato dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà, anche questo come suggerito dal testo.

Quello che ci preme è che comunque sia garantita una reale vigilanza, che faccia applicare la norma, e nonché rilevare l'ambiguità di cui sopra, che sembrerebbe conferire maggiore indipendenza (se non autoreferenzialità) ai produttori, in nome di un paradossale principio di libertà che evidentemente non tutelerebbe le fasce più deboli.

Roma, 13/11/2017

Davide Vespier Consigliere AGe Componente della III Commissione di revisione cinematografica